Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 31 OTTOBRE 1961:

Supplemento n. 1.

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1114.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1115.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Supplemento n. 2.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1116.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al gno 1962.

Supplemento n. 3.

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1117.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1118.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1119.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1120.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1121.
Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Supplemento n. 4.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1122.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1123.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Supplemento n. 5.

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1124.
Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettocolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1125.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1126.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1127.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1128.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 31 OTTOBRE 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1961: Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7096)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 febbraio 1961 registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1961 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 200

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PORTINARI Erminio fu Michele, tenente genio complemento, classe 1913, partigiano combattente (*alla memoria*) — Arrestato ed incarcerato dai tedeschi, non forniva loro alcuna notizia che potesse compromettere i partigiani della sua Banda, sebbene fosse stato sottoposto a persistenti atroci sevizie. Condannato alla pena capitale affrontava serenamente la morte. — Roma, 24 marzo 1944.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961
registrato alla Corte dei conti il 22 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 201

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GALLETTI Nando di Mario, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane combattente della guerra di liberazione, caduto prigioniero dei tedeschi affrontava con serenità le sevizie e la morte senza alcun tentennamento nei suoi ideali. — Appennino Marchigiano, marzo 1944.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 130

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BARBERO Giovanni di Antonio, nato a Castigliole Saluzzo il 15 aprile 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — In una difficile azione di collegamento per portare oltre le linee un ordine di operazione, sorpreso dal nemico in agguato cadeva ferito mortalmente. In un supremo sforzo, distruggeva, prima di esalare l'ultimo respiro, il documento che avrebbe dovuto consegnare. — Esempio mirabile di attaccamento al dovere e di sacrificio. — Monterosso Grana, 14 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961
registrato alla Corte dei conti il 22 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 202

E' concessa la seguente decarazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ARNOLDI Elia fu Sperandio, nato a Seriate (Bergamo) il 15 ottobre 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un cruento combattimento, in condizioni difficilissime, portava la propria squadra all'attacco di una importante postazione nemica. Nell'ardore della lotta, mentre incitava i propri uomini incurante di ogni pericolo, veniva colpito a morte. — Cigliano (Vercelli), 27 aprile 1945.

Decreto presidenziale 20 *gennaio* 1961
registrato alla Corte dei conti il 22 *agosto* 1961
registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 292

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GIONCHETTI Renato, nato ad Ancona il 27 ottobre 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver dato ripetute prove di ardimento e di coraggio in duri combattimenti, veniva catturato dal nemico nel corso di una rischiosa azione isolata. Sottoposto a lusinghe e minacce perchè rivelasse la dislocazione delle formazioni partigiane operanti nella zona ed i nomi dei comandanti, affrontava la condanna a morte con calma e la serenità dei forti. — Morello di Sassoferrato, 14 luglio 1944.

Decreto presidenziale 20 *gennaio* 1961
registrato alla Corte dei conti il 22 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 198

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASTELLANI Fernando fu Paolo, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente entusiasta ed ardimentoso, partecipava ad una azione contro forze preponderanti avversarie distinguendosi per coraggio e supremo sprezzo del pericolo fin tanto che non veniva colpito a morte. — Gualdo Tadino, giugno 1944.

(6851)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1111.**

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: « Istituto di diritto e procedura penale », « Diritto internazionale, organizzazioni internazionali e storia dei trattari » e « Storia politica ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: « Assicurazioni sociali ».

All'art. 35, relativo al corso di laurea in materie letterarie il terzultimo comma, è così modificato:

« L'insegnamento della Storia (triennale) sarà così diviso: un anno deve essere dedicato alla Storia romana, altri due anni saranno dedicati alla Storia medioevale ed alla Storia moderna, il cui insegnamento verrà impartito ad anni alterni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decréti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. **1112**.

Modificazioni al regime daziario in relazione al primo accostamento dei dazi della tariffa doganale nazionale a quelli della tariffa comune C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961, numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluse a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti di America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dello Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio„ con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria per il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586, e alla tabella *B* annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321, sono apportate le seguenti variazioni riflettenti i contingenti per i prodotti sottoindicati che debbono essere importati sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) è ridotto a tonnellate 250 il contingente di allumina (nota alla voce della tariffa doganale ex 28.20-*a*), ammessa in esenzione da dazio se destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica;

b) è ridotto a tonnellate 2 il contingente di fluotantalato di potassio (voce ex 28.29-*c*), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica;

c) è ridotto a tonnellate 150 il contingente di terziario dodecil mercaptano (nota alla voce ex 29.31-*i*), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica;

d) è ridotto a metri cubi 370.000 il contingente di legno tropicale (voce 44.03-*b*-2), ammesso in esenzione da dazio.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente di ferro-cromo ammesso in esenzione da dazio di cui alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 (nota alla voce 73.02-*e*-2), è ripartito come segue:

a) tonnellate 9.000 per le importazioni da Paesi non facenti parte della Comunità economica europea;

b) tonnellate 11.000 per le importazioni dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dal prescritto certificato.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni daziarie, che sono previste dalle note alle voci n. 29.31-*d* e n. 38.08-*b*-1 della vigente tariffa doganale per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, e dalla nota alla voce numero 28.28-*i*, istituita con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, per l'ossido di vanadio, sono da applicare esclusivamente e rispettivamente per il sodio dibutildiocarbammato, per i saponi potassici di resine disproporzionate e per il pentossido di vanadio.

Per tali nuove concessioni continuano ad applicarsi, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunità economica europea, i dazi che erano stati rispettivamente stabiliti, per le suddette agevolazioni, con decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586.

I contingenti, che con quest'ultimo decreto erano stati stabiliti in esenzione daziaria per l'ossido di vanadio, per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, sono abrogati.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono fissati i contingenti, da ammettere in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nella misura di tonnellate 85 per il pentossido di vanadio (voce ex 28.28-*i*) e tonnellate 14 per il sodio dibutilditiocarbammato (voce ex 29.31-*d*). Tali contingenti, che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1961, sono comprensivi dei quantitativi già importati durante l'anno 1961 a scarico di quelli stabiliti col citato decreto rispettivamente per l'ossido di vanadio e per il sodio dimetilditiocarbammato.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è stabilita la sospensione daziaria, fino al 31 dicembre 1961, per i saponi potassici di resine disproporzionate (voce ex 38.08-*b*-1).

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le seguenti voci di tariffa con i relativi dazi e osservazioni: ex 27.14-*c* (nota II); ex 29.22-*c*-2 (nota); ex 29.24-*b* (nota); ex 33.01-*a*-3 (nota); ex 33.01-*a*-4 (nota I); ex 33.01-*a*-4 (nota II); ex 38.05; ex 38.05 (nota); ex 38.08-*b*-2 (nota), previsti nella tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586; e le seguenti voci di tariffa, con i relativi dazi e osservazioni: ex 29.13-*b*-3; ex 29.15-*a*-8 (nota); ex 44.07, previsti nella tabella *B* annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321.

Dalla stessa tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 e dalla data indicata al primo comma del presente articolo è soppressa dalla voce n. 38.08-*a* « esente — La colofonia destinata ad essere impiegata nella produzione di resine sintetiche è ammessa alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000 annue ».

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applica il regime daziario a fianco di ciascuno di essi indicato.

Agli stessi prodotti, importati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e scortati dai prescritti certificati, rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze, qualora risulti più favorevole di quello stabilito nella annessa tabella.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 62. — VILLA

TABELLA

Voci della tariffa dei dazi doganali di importazione	Dazio sul valore %	*Osservazioni*
ex 27.07-*b*		Per i prodotti aromatici, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione del nero fumo, è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961, sotto le norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 27.14-*c* (nota II)	1 — (*)	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nero fumo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. L'applicazione del dazio è sospesa fino al 31 dicembre 1961.
29.13-*b*-3	11,70 (*)	Naturale, greggia.
	2,70 (*)	Naturale, greggia, destinata alla fabbricazione della celluloide, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
	13 — (*)	Naturale, raffinata e sintetica.
	3,90 (*)	Naturale, raffinata e sintetica, destinata alla fabbricazione della celluloide, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 29.13-*d*-2		Per il pregnenolone; l'1,4,17 (20)-pregnatriene-11 *beta* 21-diolo-3-one; il 4,17 (20) pregnadiene-11 *beta*,21-diolo-3-one e il deidroepiandrosterone, l'applicazione del dazio è sospesa fino al 31 dicembre 1961.
ex 29.14-*a*-3-*gamma* XI		Per il 16,17 deidropregnenolone acetato; il 21 acetato di 16 *alfa* metil-1,4,9 (11)-pregnatriene-17 *alfa*,21-diolo-3, 20-dione e per il 16,17 ossido pregnenolone acetato (epossipregnenolone acetato), l'applicazione del dazio è sospesa fino al 31 dicembre 1961.
ex 29.15-*a*-8		Per l'itaconico di dimetile (estere dimetilico dell'acido itaconico), è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 29.15-*a*-8 (nota)	3,90 (*)	Acido itaconico greggio destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di materie plastiche artificiali, nei limiti di un contingente annuo di q.li 3.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 29.15-*c*-1-*beta* II		Per il tereftalato di dimetile è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 29.22-*c*-2 (nota)	3,60 (*)	Trietilentetrammina, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 29.24-*b* (nota)	3,40 (*)	Lecitina destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 29.29		Per l'ossima del 16,17 deidropregnenolone acetato e per l'ossima del 16,17 ossido pregnenolone (ossima dell'epossipregnenolone) è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 29.35-*c*-19		Per l'1,4 diaza-biciclo-2,2,2-ottano (tetraidroendoetilene pirazina) è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 33.01-*a*-3 (nota)	1,20 (*)	Olio di canfora destinato alla fabbricazione del safrolo e dell'isosafrolo entro i limiti di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA

Voci della tariffa dei dazi doganali di importazione	Dazio sul valore %	*Osservazioni*
ex 33.01-*a*-4 (nota I)	1,20 (*)	Olio essenziale non deterpenato di lemongrass, destinato alla fabbricazione di ionone e metilionone nei limiti di un contingente annuo di q.li 150, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 33.01-*a* 4 (nota II)	1,20 (*)	Oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, importati per ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici, entro i limiti di contingenti annualmente stabiliti dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli dell'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
38.05	5,80 (*)	Tallol greggio.
	7 — (*)	Tallol altro. E' sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 38.05 (nota)	1,70 (*)	Tallol distillato, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 38.08-*b*-2		Per le colofonie disproporzionate, le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate, per gli esteri metilici della colofonia idrogenata o non e per l'alcole idro-abietilico tecnico, è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 38.08-*b*-2 (nota)	2,40 (*)	Colofonia disproporzionata destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
ex 38.19-*r*		Per la diosgenina greggia è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 39.03-*b*-2-*gamma* I		Per l'etilcellulosa (non plastificata) è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.
ex 73.05-*b*		Per il ferro e l'acciaio spugnoso (spugna) è sospesa la applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1961.

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 1113.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1961.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione delle antichità e belle arti, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge del 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1960, registro n. 5, foglio n. 8, con il quale è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in due-

centoventuno unità il contingente dei salariati temporanei del Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione delle antichità e belle arti;

Considerato che dal 1° gennaio 1961 vengono trasferiti, col parere favorevole del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, all'Amministrazione delle antichità e belle arti dal Ministero della difesa-Marina, n. 8 salariati, di cui n. 2 di 1ª categoria specializzati;

Considerato che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, altresì favorevole alle conseguenti variazioni nei contingenti numerici delle Amministrazioni interessate, come risulta dalla unita copia conforme della lettera del 5 settembre 1960, n. 130889;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti fissato per l'esercizio finanziario 1960-61 è elevato da duecentoventuno a duecentoventinove unità.

Art. 2.

Il numero massimo di salariati riferito al contingente di cui all'art. 1 da classificarsi nella 1ª categoria « salariati specializzati » viene elevato da centocinquanta a centocinquantadue unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Registro n. 5, foglio n. 90

(7019)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Pisa (località Porta a Mare).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pisa, località Porta a Mare, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Pisa, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali nn. 36, 37 e 44 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Pisa, comune di Pisa, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 89 per intero (mappale 36);

la particella 151 per intero (mappale 36);

porzione della particella 147 con una dividente al punto *A* come risulta dalla planimetria (mappale 36);

porzione della particella 63 con una dividente al punto *B* come risulta dalla planimetria (mappale 37);

la particella 35 per intero (mappale 44);

porzione della particella 34 con una dividente al punto *C* come risulta dalla planimetria (mappale 44);

un tratto della via Chiassatello sulla sinistra del canale dei Navicelli compreso tra la particella 34 ed il punto *D* della planimetria.

Essa è delimitata come segue:

a nord dalla strada comunale Livornese dal punto *A* al punto *B* di cui al precedente comma;

a sud dai confini delle particelle numeri 3, 4, 5, 12 e 39 del foglio mappale n. 44 con la via Chiassatello;

ad est da una linea congiungente la particella numero 34 (mappale 44) con la particella n. 63 (mappale 37) in corrispondenza del lato nord della darsena Saint Gobain;

ad ovest da una linea che congiunge la via Chiassatello con la particella 147 (mappale 36) in corrispondenza del lato nord della particella n. 3 (mappale 44).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana e presso l'Ispettorato di porto di Pisa.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1961
Registro n. 84 bilancio Trasporti, foglio n. 10

(7008)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1956;

Viste le delibere del Consiglio generale della predetta Cassa in data 10 febbraio e 11 agosto 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche del prima periodo del comma terzo e del comma sesto della lettera *i*) dell'articolo 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, in conformità dei seguenti rispettivi testi:

comma 3° primo periodo: « La scadenza delle cambiali e delle aperture di credito non dovrà essere superiore a sei mesi, salva la facoltà dello Istituto di concedere rinnovazioni ».

comma 6°: « Eccezionalmente, quando trattisi di ditte, società ed enti morali legalmente riconosciuti, di notoria ed indiscussa solvibilità, i prestiti di cui al presente comma potranno essere concessi, se in forma di sconto cambiario, con una sola firma, e, se con apertura di credito in conto corrente, con la sola obbligazione del correntista, entro il limite massimo di L. 20 milioni per ciascuna ditta, società od ente morale legalmente riconosciuto, salvo deroghe per importi maggiori da richiedersi, di volta in volta, per singoli casi particolari, all'Organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6999)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1960;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa rispettivamente in data 20 e 30 giugno 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dei seguenti articoli dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, secondo i rispettivi testi sotto riportati:

Art. 12, comma 1°: « L'assemblea dei soci delibera:

1) sulla nomina e sulla decadenza dei soci a norma degli articoli 7 e 8;

2) sulle nomine, di propria competenza, dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, secondo quanto è previsto dall'art. 17, con osservanza delle disposizioni dell'Organo di vigilanza;

4) sulla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;

5) sulla retribuzione del Collegio sindacale con osservanza delle disposizioni dell'Organo di vigilanza;

6) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

7) su ogni altro oggetto di sua competenza a norma di legge o di statuto o che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre alle sue decisioni ».

Art. 13, comma 1°: « Il presidente convoca l'assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sulla approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla nomina dei nuovi soci, sulle nomine dei consiglieri e dei sindaci ai sensi dell'art. 12, sulla retribuzione al Collegio sindacale ».

Art. 26, aggiunta del nuovo comma 11°: « Ai sindaci può essere corrisposta una retribuzione nella misura annualmente stabilita dall'assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato ».

Art. 45, aggiunta del nuovo comma 2°: « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle da iscriversi dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

E' approvato, altresì, l'inserimento, dopo l'art. 15, di un nuovo art. 16 del seguente tenore: « Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni di sconto eventualmente costituite ai sensi dell'art. 19, n. 4, nonchè per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nelle misure stabilite dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese.

A ciascun Amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Conseguentemente vengono spostati di un numero in avanti i preesistenti articoli da 16 a 61 che, pertanto, assumono la numerazione da 17 a 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Belmonte Sabina (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.232.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7074)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 82.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7075)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Servizi Urbani Novaresi (S.U.N.) addetto agli autoservizi urbani di Novara.

Con decreto 16 ottobre 1961 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Servizi Urbani Novaresi (S.U.N.) addetto agli autoservizi urbani di Novara.

(6900)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima Ferrovie Torino-Nord, linea del Canavese e modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Torinese Tramvie Intercomunali (S.A.T.T.I.).

Con decreto 16 ottobre 1961 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti si è provveduto allo scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima Ferrovie Torino Nord linea del Canavese ed alla modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Torinese Tramvie Intercomunali (S.A.T.T.I.).

(6901)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali di Ferrara (A.T.A.M.) addetti agli autoservizi urbani di quella città.

Con decreto 16 ottobre 1961 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali di Ferrara (A.T.A.M.) addetto agli autoservizi urbani di quella città.

(6902)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto in data 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1961, foglio n. 397, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Nicolini Tullio avverso il provvedimento in data 11 marzo 1960, col quale il sindaco di Trento ha autorizzato la signora Manica Maria a trasferire il proprio esercizio per la vendita di frutta e verdura da una località all'altra del sobborgo di Villazzano.

(6792)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 157-TO, della ditta Comoglio Delfina, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino, via Bava n. 6.

(6793)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 67-TO, della ditta Garrone Giulio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino, via Garibaldi n. 9.

(6794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Copparo (Ferrara).

Con decreto 21 giugno 1961, n. 4134 del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 2470 riportata a catasto nel comune di Copparo al foglio n. 115, mappale 2.

(6797)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « San Lorenzo di Sedegliano », con sede in Udine.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11808, in data 20 ottobre 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « San Lorenzo di Sedegliano », con sede in Udine, deliberato dal commissario straordinario in data 16 dicembre 1959.

(6981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gaetano Scattarelli, nato a Foggia il 10 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Bari il 12 marzo 1959.

Se ne dà notizia, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(6907)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1961, registro n. 171 Civili, foglio n. 215, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal computista principale a riposo Tortora Michele avverso il decreto ministeriale 10 ottobre 1958 col quale venne disposto con decorrenza 1° novembre 1958 il di lui collocamento a riposo.

(7072)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 27 febbraio 1960 dal sig. Oranges Alberto avverso la lettera a firma del Ministro per le poste e le telecomunicazioni n. GM/26923/58-TA del 28 ottobre 1959.

(6966)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1961, registrato allaa Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 278, è stato dichiarato inamissibile il ricorso straordinario proposto in data 23 giugno 1958 dalla signora Rombolacci Fanny, domiciliata in Voghera, via Emilia n. 89, avverso la deliberazione n. 2313 del 21 maggio 1957 della Commissione di cui all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, con la quale le venne negato diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della precitata legge.

(6983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961 la Banca Piemonte è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(7077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 30 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,55	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	602,40	601,50	602 —	601,90	601 —	602,44	601,60	602,50	602,55	601,50
Fr. Sv.	143,57	143,57	143,60	143,565	143,55	143,55	143,565	143,60	143,57	143,58
Kr D.	90,15	90,14	90,15	90,16	90,20	90,17	90,1575	90,15	90,18	90,20
Kr. N.	87,20	87,20	87,21	87,185	87,25	87,21	87,195	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	120,06	120 —	120,09	120,09	120,05	120,05	120,10	120,05	120,04	120,05
Fol.	172,27	172,30	172,43	172,48	172,35	172,29	172,39	172,25	172,28	172,25
Fr. B.	12,36	12,467	12,4695	12,469	12,465	12,47	12,4685	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,18	126,08	126,22	126,18	126,10	126,12	126,175	126,20	126,14	126,15
Lst.	1747,42	1747,30	1747,25	1746,925	1746,90	1747,62	1747,05	1747,60	1747,65	1747,25
Dm. occ.	155,18	155,20	155,17	155,17	155,10	155,11	155,165	155,15	155,14	155,18
Scell. Austr.	24,02	24,02	24,03	24,03	24 —	24,03	24,03	24,03	24,02	24,025
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,79	21,70	21,75	21,77	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 30 ottobre 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,975
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 5 % 1935	106,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,75
1 Franco svizzero	143.565
1 Corona danese	90,159
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,095
1 Fiorino olandese	172,435
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126.177
1 Lira sterlina	1746,987
1 Marco germanico	155,167
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,78

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere fornito del diploma di scuole media di 2° grado o di altro titolo di studio equipollente;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dell'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere di cui al n. 3 del programma di esame;

14) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione;

15) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *g)*, è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio

di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati partecipando ad operazioni di guerra, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 200; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa del servizio, attestante detta circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a quasiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla scuola, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale. Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di essa, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale, giusta il programma annesso al presente decreto, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dall'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

membri, due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

segretario, un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 11.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato alle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico disegnatore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico disegnatore, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1961
Registro n. 45 Difesa Marina, foglio n. 107

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Composizione italiana: svolgimento di un tema attinente alle materie tecniche.

2. Matematica: risoluzione di due problemi, di cui uno di aritmetica ed algebra e l'altro di geometria o di trigonometria, secondo il programma della prova orale.

3. Prova facoltativa di lingue estere: traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco o dal francese, a scelta del

candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova grafica

a) Disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Prova orale

A) Matematica

I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi; calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità fra grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazione e semplificazione di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori di lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana, rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianza dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette; misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circonscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piane nello spazio. Angoli diedri poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) Fisica e chimica.

Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici. Gravità; centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. Corpi diquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrotecnica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La Pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore a dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni.

Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica Combustione Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) Nozioni tecniche particolari.

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi, Registri di classificazione.

Navi in legno. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura, centro velico.

Navi in ferro. Scopo. Disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi; resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto Metodo Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Rame, bronzo, ottone, zinco, legname, resine, pitture, ferro, acciaio, ecc. per costruzioni navali.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per fasi semplici di costruzione.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave, Propulsori. Motrici principali, nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

D) Cenni sul testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 15 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa - Marina Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - Roma.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . , conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) che intende sostenere la prova facoltativa delle lingue estere di cui al n. 3 del programma di esame (4).

Indica quale indirizzo presso cui desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova di lingue estere.

(6737)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, n. 10 (dieci) posti di preparatore chimico spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di preparatore chimico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6989)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.